

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 28 del Reg.
Data 28/09/1995

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. D.Lgs. 15/11/1993, N°507.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 9,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
CAPARELLI	Gisberto.....	X					
BARBIERI	Gaetano.....	X					
RAIMONDI	Giuse ppe.....	X					
DAMIS	Antonio.....	X					
RUSSO Emma	Anna Carmela						
in Mangia.....		X					
VITALE	Vincenzo.....	X					
SANSONE	Aldo.....	X					
MARINO	Giuseppe.....	X					
ROSSELLI	Agostino.....	X					
SALERNO	Mario.....		X				
CAPARELLI	Riccardo.....		X				
BALDINO	Orestano.....	X					

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 10

Assenti n. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor ARGONDIZZO Vito nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor D.ssa Graziella NASCA. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: =====

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ~~il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;~~
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE

Invita i consiglieri presenti a prendere le proprie determinazioni in merito al punto posto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche - D.L.vo n. 507 del 15/11/1993".

L'adempimento di che trattasi è prescritto dall'art. 40 del citato Decreto Legislativo che fa obbligo ai comuni di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per disciplinare i criteri di applicazione della tassa stessa e le modalità di richiesta, rilasci e revoca delle concessioni ed autorizzazioni, nonché dall'art. 1 comma 11 della L. 88/95 n. 349, che fissa al 30/9/1995 il termine ultimo per l'approvazione del Regolamento di cui infra;

Il consigliere Rosselli, formula una proposta tendente ad aggiungere tra le disposizioni finali del Regolamento, il seguente articolo: "In caso di contrasto delle norme regolamentarie con le norme vigenti e le nuove disposizioni legislative, prevalgono le norme legislative". La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Invita i consiglieri a deliberare in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del proprio presidente, l'intervento dei consiglieri e la proposta aggiuntiva approvata;
- Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Sentiti i pareri favorevoli espressi, ~~per relazione~~, dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, dall'Ufficio Tecnico comunale per la regolarità tecnica e dall'Ufficio di Ragioneria per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;
- Con voti 11 favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi per appello nominale;

DELIBERA

- Di approvare, come approva, il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che si compone di n. 29 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, giusto disposizioni di cui all'art. 40 del D.L.vo n. 507 del 15/11/93.
- Nominare una Commissione Consiliare informale per l'approfondimento delle norme regolamentari sopra approvate ed eventuali modifiche, formata dai consiglieri: Caparelli Gisberto, Sansone Aldo, Rosselli Agostino ed il Sindaco o un suo delegato.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Gisberto Caparelli)

Il Segretario Comunale

Prot. N. 9104


Li. 11 OTT. 1995

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

- in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
- per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li. 11 OTT. 1995



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno.....
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Allegato alla delibera N° 28 del 28/9/1995 del C.C.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Allegato alla delibera N° 28 del 28/9/1995 del C.C.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Applicazione della tassa.....	4
- 2 - Oggetto della tassa.....	4
- 3 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	4
- 4 - Esclusioni ed esenzioni.....	6
- 5 - Soggetti passivi.....	6

TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Graduazione e commisurazione della tassa.....	6
- 7 - Graduazione in rapporto alla durata.....	8
- 8 - Misura degli spazi occupati.....	8
- 9 - Nuove strade.....	8
- 10 - Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili.....	8

TITOLO III MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11 - Domanda di occupazione.....	10
- 12 - Autorizzazione e concessione.....	10
- 13 - Durata delle occupazioni.....	10
- 14 - Occupazioni d'urgenza.....	12
- 15 - Occupazioni in occasione di fiere e mercati.....	12
- 16 - Cartelli o contrassegni.....	12
- 17 - Occupazioni abusive.....	12

"	18 - Obblighi dell'occupante.....	12
"	19 - Cauzione.....	14

**TITOLO IV
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

Art. 20	- Gestione della tassa.....	14
"	21 - Modalita' di pagamento.....	14
"	22 - Passi carrabili.....	16

**TITOLO V
DECADENZA E REVOCA**

Art. 23	- Decadenza.....	16
"	24 - Revoca.....	16

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 25	- Appalto riscossione tassa occupazione temporanea.....	18
"	26 - Sanzioni.....	18
"	27 - Pubblicita' del regolamento e della tariffa.....	18
"	28 - Disposizione transitoria.....	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitu' di pubblico passaggio, di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è applicata secondo le norme del presente regolamento e in base alle relative tariffe quali risultano da (1) specifica deliberazione.

(1) dall' allegato al presente regolamento ovvero da specifica deliberazione

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato.
5. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di "spazi" e/o "aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 4

Esclusioni ed esenzioni

1 Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

2 Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'art. 49 del decreto legislativo 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo:

a) occupazioni di durata non superiore a 4 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;

b) occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.

c) occupazione di durata non superiore a 18 ore con fiore e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazione di soprasuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse.

e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 5

Soggetti passivi

1 La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2) E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

41

TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Graduazione e commisurazione della tassa

- 1 La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 2 L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante da (1) specifica deliberazione di G.M. aggiornabile entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 3 La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Art. 7

Graduazione in rapporto alla durata

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:
 - fino a 12 ore: riduzione della tariffa giornaliera del 5% per ogni ora di minore occupazione
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.
 - 2 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50% (1)
- (1) tra il 20 e il 50 %

Art. 8

Misura degli spazi occupati

- 1 I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del d.l. 507/1993. Le superficie accedenti in mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10%.
- 2 La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso
- 3 Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od

altre, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

Art. 9

Nuove strade

1 Le strade, cosiccome gli spazi e le altre aree pubbliche, di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

Art. 10

Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili

1 La estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronta, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

2 La estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

TITOLO III

MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11

Domanda di occupazione

1 Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di domanda in bollo nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonchè la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati, se necessario, con idoneo disegno.

2 L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

Autorizzazione e concessione

- 1 L'autorizzazione per le occupazioni temporanee è rilasciata, con proprio provvedimento, dal SINDACO o responsabile delegato.
- 2 Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 4 l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno due giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione è accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro un giorno successivo alla presentazione della comunicazione.
- 3 La concessione per le occupazioni permanenti è approvata dalla Giunta comunale ed il relativo provvedimento è rilasciato dal SINDACO responsabile delegato, entro venti giorni dalla presentazione della domanda.
- 4 Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo qualunque tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
- 5 La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
- 6 La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

Art. 13

Durata delle occupazioni

- 1 Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art. 14
Occupazioni d'urgenza

1 In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

2 In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'unità organizzativa competente per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

Art. 15
Occupazioni in occasione di fiere e mercati

1 L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana e di igiene

Art. 16
Cartelli o contrassegni

1 La Giunta comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

Art. 17
Occupazioni abusive

1 Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.

2 L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

Art. 18
Obblighi dell'occupante

1 L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2 Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3 E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.

4 L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5 Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiute da occupante abusivi, è soggetta alle sanzioni stabilite; Il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni:

ART. 19 Cauzione

1 La Giunta comunale con proprio atto deliberativo, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di occupazione è subordinata alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti da occupante.

2 La Giunta, col predetto atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

TITOLO IV GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 20 Gestione della tassa

1 Il funzionario responsabile del servizio designato ai sensi dell'art. del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzate competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali non delle attività di controllo e di accertamento svolte dalla polizia municipale.

2 In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Art. 21 Modalità di pagamento

1 La tassa deve essere pagata mediante gli appositi bollettini di conto corrente postali intestati al Comune o al Concessionario del servizio.

2 Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza

staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economo comunale.

Art. 22
Passi carrabili

1 Le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito nell'apposito regolamento, anche ai passi carrabili per i quali una relativa tassa può essere definitivamente assoluta mediante il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo

TITOLO V
DECADENZA E REVOCA

Art. 23
Decadenza

- 1 Sono causa di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
 - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.

2 Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti e va notificato all'interessato.

Art. 24
Revoca

1 L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere sempre revocate con provvedimento da Sindaco sentito e/o proposta dal funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, per motivo di ordine pubblico o di pubblico interesse.

2 La revoca, che va notificata all'interessato, dà diritto alla sostituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e qualsiasi altra indennità.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25
Servizio in concessione

1 Il servizio in accertamento e di riscossione della tassa, oltre che effettuato direttamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati, può essere affidato in concessione a terzi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 507/1993

Art. 26
Sanzioni

1 Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo 507/1993, le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del testo unico legge comunale e provinciale 300/1934, n. 383, con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1980, n. 689

Art. 27
Pubblicità del regolamento e della tariffa

1 Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art. 28 → 29
Disposizione transitoria

1 Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

Deliberazione di approvazione n. _____ del _____

1^a pubblicazione dal _____ al _____

controllo regionale n. _____ del _____

2^a pubblicazione dal _____ al _____

testata in vigore del regolamento: _____

Transmisso al Ministero delle finanze il _____ prot. n. _____

Supplementi e modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni